



# COMUNE DI MONTANARO

## CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Via Matteotti, 13 – 10017 Montanaro (TO) Tel 011 91 60 102 - P.E.C.: [comune.montanaro.to@legalmail.it](mailto:comune.montanaro.to@legalmail.it)

Ordinanza Rep. n. II/2025  
Del 07/02/2025

**OGGETTO: INFLUENZA AVIARIA. ULTERIORI MISURE DI RESTRIZIONE A SEGUITO DI UN FOCOLAIO NEL COMUNE DI CHIVASSO.**

### IL SINDACO

Premesso che si sono registrati casi di Influenza Aviaria nel Comune di Chivasso.

Richiamata la nota dell'A.S.L. TO4 – in data 06.02.2025 a noi pervenuta in data 07.02.2025 con la quale si dispone le seguenti misure da applicare nelle zone di protezione e di sorveglianza:

1. è vietata la presenza e commercializzazione di animali vivi di specie sensibili all' Influenza aviaria (in particolare pollame domestico, papere, oche, tacchini, faraone, quaglie e fagiani) in fiere, mercati, esposizioni e altre manifestazioni;
2. la detenzione al chiuso del pollame e dei volatili in cattività degli allevamenti all'aperto anche per il settore rurale e per gli allevamenti non commerciali.

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale; VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 (in particolare l'allegato 6) del 17 dicembre 2019 che riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie;

VISTO il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;

VISTO il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136 relativo alla prevenzione e al controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali e all'uomo;

VISTO il Decreto 30 maggio 2023 “Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli”;

VISTO il dispositivo n. 37576 del 20/12/2024 “Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo sorveglianza ed eradicazione per contenere la diffusione dell'influenza aviaria”;

VISTO il dispositivo n. 0000735-13/01/2025-DGSAF-MDS-P “Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo sorveglianza ed eradicazione per contenere la diffusione dell'influenza aviaria” che proroga il dispositivo di cui sopra;

VISTA la nota dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria e la Malattia di Newcastle con la quale viene comunicato in data 01/02/2025 rif. IZSPLV 9836 IZSVe 25VIR941 il riscontro di positività per virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sottotipo H5N1 in tamponi tracheali e organi analizzati in prima istanza presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Torino, Liguria e Valle d'Aosta in un allevamento sito in Chivasso;

RILEVATO che i virus influenzali aviari ad alta e bassa patogenicità hanno determinato, nel corso degli anni, epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;

VISTA le ordinanze di istituzione zona di sorveglianza (prot. 11886 del 3.2.2025, prot 13121 del 4.2.2025 e prot. 14098 del 6.2.2025) e zona di Protezione (prot. 11815 del 3.2.2025, prot.14129 e prot. 14244 del 6.2.2025);

ACQUISITA la delega della funzione di Autorità Competente ai sensi dell'art. 2 comma 1 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 ed in relazione alla Delibera ASL TO4 n. 1070 del 12 Novembre 2021,

VISTO l'art. 54 del Testo Unico;

### ORDINA

le seguenti misure da applicare nelle zone di protezione e di sorveglianza nel Comune di Montanaro:

1. è vietata la presenza e commercializzazione di animali vivi di specie sensibili all' Influenza aviaria (in particolare pollame domestico, papere, oche, tacchini, faraone, quaglie e fagiani) in fiere, mercati, esposizioni e altre manifestazioni;

2. la detenzione al chiuso del pollame e dei volatili in cattività degli allevamenti all'aperto anche per il settore rurale e per gli allevamenti non commerciali.

*Firmato digitalmente*  
Il Sindaco  
Dott. Careri Antonino